

TORNATA DEL 2 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Commemorazione del Senatore Leopardi — Progetto di legge per l'approvazione dei conti amministrativi degli anni 1858, 1859 e 1860 delle antiche province; 1859, di Toscana, Modena e Parma; e 1860 della Toscana e dell'Umbria — Approvazione dei 59 articoli del progetto e dei relativi riepiloghi — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° Per convalidazione di spese straordinarie sui bilanci 1868, 1869 e 1870 dei Lavori Pubblici per riparazione ai danni delle piene straordinarie dell'autunno 1868; 2° Per l'approvazione di maggiori spese sul bilancio dei Lavori Pubblici del 1869, e di spese straordinarie sul bilancio 1870 per opere stradali — Presentazione di undici progetti di legge — Squittinio segreto dei tre progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio e i Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina, dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato. Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

N. 4438. Il Canonico Angelo Testa, Preside del Capitolo della Cattedrale di Piacenza, a nome dei Canonici del Capitolo medesimo, fa istanza perchè la legge del 15 agosto 1867 venga modificata nel senso che siano dichiarati esenti da tassa i Canonici e le Cappellanie corali che non ereditano un certo reddito.

N. 4439. La Deputazione Provinciale di Sondrio a nome di quel Consiglio Provinciale, emette un voto ragionato perchè nel progetto di congiunzione delle Ferrovie Italiane colle Elvetiche venga prescelto come più vantaggioso il valico dello Spluga.

N. 4440. La Giunta Municipale di Millesimo (Savona) fa istanza perchè la linea del litorale ligure e quella da Savona a Torino, siano concesse in esercizio alla Società dell'Alta Italia.

N. 4441. Il Consiglio di Direzione del Comizio Agrario Senese, fa istanza perchè dal Senato sia respinto quello fra i provvedimenti finanziari che stabilisce che l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal colono sarà pagata dal proprietario con diritto di rivalersi sul colono stesso.

N. 4442. La Giunta Municipale di Cairo Montenotte, fa istanza perchè la concessione della ferrovia Savona

— Torino — Cairo — Acqui, venga accordata alla Società dell'Alta Italia.

N. 4443. La Giunta Municipale di S. Martino d'Albaro (Genova) fa adesione al voto emesso dalla Deputazione provinciale di Genova perchè non venga concesso l'esercizio delle Ferrovie Liguri alla Società dell'Alta Italia.

N. 4444. La Giunta Municipale di Quarto (Genova). *(Identica alla precedente.)*

Fanno omaggio al Senato:

L'Avv. Pietro Borrè, d'un suo scritto per titolo: *Della cassazione e delle revisioni.*

Il prof. Giuseppe Luigi Gianelli, d'una sua Memoria intitolata: *L'uomo ed i Codici di giustizia punitiva progettati per il Regno d'Italia.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di sei esemplari del *Bozzettino delle situazioni mensili dei conti delle Società di Credito.*

Il Sindaco di Albenga, della *Storia della Città e diocesi d'Albenga.* del prof. Girolamo Rossi.

Il Comitato della Società Anonima per la Regia cointeressata dei tabacchi, di 280 esemplari della *Relazione e del Bilancio pel 1869 della Società medesima.*

Il Prefetto di Caltanissetta, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale relativi alle Sessioni ordinarie 1869 e straordinaria di aprile e maggio 1870.*

Il prof. Dino Carina, di un volume in cui sono raccolti alcuni *Scritti morali ed economici del Senatore Giovanni Arrivabene.*

Il Senatore Mariani di un suo libro in ispancolo per titolo: *La Regencia de D. Baldomero Espartero y sucesos que la prepararon.*

I signori Senatori: Amari prof. — Maglione. — Sauli Francesco — Linati — Serra Orso — Serra Domenico — Sylos Labini — Carradori — Gallotti — Roncalli Francesco — Sagarriga — Colonna Andrea — Colonna Gioacchino — Errante — Vannucci — Balbi Piovera — Arese chiedono il congedo di un mese, e il Senatore Bellavitis di 10 giorni, che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Il facente funzione di Prefetto del Palazzo di S. M. mi scrisse una lettera nella quale mi dava notizia che S. A. R. la Duchessa d' Aosta ha compiuto collo scorso giugno il quinto mese di sua gravidanza.

Siccome è cosa che interessa la Famiglia Reale e più specialmente l' Augusto suo Capo ho creduto mio dovere fare questa comunicazione al Senato.

Signori Senatori,

Il non vedere più tra noi il Senatore Pietro Silvestro Leopardi è cosa siffattamente insueta che quasi ci riesce difficile il persuaderci che più non abbia a mantenere con noi quella amichevole consuetudine ch'era così uso ad avere. Eppure sgraziatamente non avremo di lui che una reminiscenza affettuosa e durevole. Io ciò non ostante vi richiamerò alcune cose sul conto di Lui. Nacque il Leopardi il 31 dicembre 1797. Crebbe animato da sentimenti patriottici e nel 1820 prese parte alla rivoluzione del Regno di Napoli. Nel 1821 fu allo Stato Maggiore del Generale Pepe; ma volte sgraziatamente le vicende a mala parte, rientrò nella vita del silenzio e ritornò cospiratore contro il governo borbonico. Arrestato nel 1833 ed esiliato nel 1834, provò quanto sia duro l'esiglio ed atarò il ramingare in terra straniera.

Le sue cognizioni gli procurarono lavoro, e nel medesimo tempo il suffragio delle persone più distinte che in allora illustravano la Francia. E siccome il suo carattere era dolce e benevolo, così trovò sollievo nell'amicizia di elette persone che cercarono rendere possibilmente meno acerbi i suoi patimenti. Ma per il Leopardi l'unico conforto era il pensiero di vedere appagata la speranza che fra non molto tempo la sua patria avrebbe acquistata quella libertà alla quale agognava. Sorse il 1848, e poté rivedere la terra natia.

Fu in allora destinato a rappresentare il Governo di Napoli presso il Re Carlo Alberto ed il Governo provvisorio di Lombardia.

Fu in quella occasione che strinsi relazioni ed ufficiali ed amichevoli col Leopardi. Fece egli dal canto suo quanto poté per mantenere il Re Ferdinando fedele all'alleanza con Re Carlo Alberto; ma Ferdinando molinava nel suo cuore tutt'altri sentimenti e ne diede prove pur troppo palesi. Ed il Leopardi ne sentì i tristi effetti con quattro anni di carcere.

Quindi condannato di nuovo all'esilio, non ebbe la sventura di ricoverare in terra straniera: nell'ospedale

Piemonte poté trovare stanza. Finalmente nel 1860 caddo la borbonica tirannide. Leopardi respirò. Fu in seguito nominato Senatore e fu diligentissimo. Ma la salute sua aveva ricevuti colpi terribili, e quindi andò declinando. Vide prossimo il suo fine, lo guardò imperterrito, volgendosi a chi è conforto specialmente negli estremi momenti. Con sentimenti ed atti di buon cattolico trascinò giorni tormentosi, e da quelli sorretto abbandonò questa vita il 14 di luglio scorso. Molto fu il compianto, e lo espressero i suoi amici e colleghi nell'accompagnarne la salma. E come diceva da principio non sappiamo quasi persuaderci di non vederlo assiso con noi.

Annunzio ai Signori Senatori che le interpellanze, le quali erano state promosse fino dall'ultima seduta dal signor Senatore Scialoja, avranno luogo dimani.

Senatore Scialoja, Se il Ministero vi acconsente, io sono pronto domani a fare le mie interpellanze.

Presidente del Consiglio. Il Ministero accettai

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI CONTI AMMINISTRATIVI DEGLI ANNI 1858-59 E 1860 DELLE ANTICHE PROVINCE; 1859 DI TOSCANA, MODENA E PARMA, E 1860 DELLA TOSCANA E DELL'UMBRIA.

(Vedi atti del Senato N. 22).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione dei conti amministrativi degli anni 1858-59 e 1860 delle antiche province; 1859 di Toscana, Modena Parma; e 1860 della Toscana e dell'Umbria.

Sono certo che i signori Senatori consentiranno che per questo progetto di legge si faccia come usa quando si leggono i bilanci, cioè che, per non tediarli con continue alzate e sedute, quando nessuno prenda la parola, si riterrà per approvato l'articolo.

Do lettura del progetto di legge.

Conto dell'anno 1858.

(ANTICHE PROVINCE)

TITOLO I. -- Proventi.

« Art. 1. I proventi ordinari e straordinari delle antiche province del Regno dell'anno 1858 sono stabiliti quali risultano dal conto generale compilato dall'amministrazione delle finanze in data 19 marzo 1863 nella somma di L. 191,294,512

Cioè:

	PROVENTI	
	Ordinari	Straordinari
Proventi dell'anno 1858	L. 136,499,541 16	40,490,521 93
Proventi degli anni precedenti	» 7,219,303 42	7,085,145 49
	<u>L. 143,718,844 58</u>	<u>47,575,667 42</u>

(Approvato.)

« Art. 2. Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio predetto sono accertate in L. 177,604,696 33

Cioè :

	PROVENTI	
	Ordinari	Straordinari
Proventi dell'anno 1858	L. 135,313,261 79	39,639,960 41
Proventi degli anni precedenti	» 2,313,702 67	337,771 66
	<u>L. 137,626,964 46</u>	<u>39,977,732 07</u>

« Cosicchè i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento di quello esercizio ripresi nel conto dell'esercizio 1859 ascendono a L. 43 689 815 47

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 3. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie che sono state autorizzate da leggi sia per il servizio dell'anno 1858, che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito in conformità delle tabelle A, B e C annesse alla presente e del sovracitato conto generale dell'amministrazione delle finanze a L. 227,715,528 18

(Approvato.)

« Art. 4. Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dall'esercizio 1858 risultanti dal detto conto sono stabilite nella somma di L. 163,613,031 56
Le simili per gli anni precedenti » 59,283,810 35

Totale delle spese accertate L. 222,896,871 92

Cioè :

« Per pagamenti eseguiti durante detto esercizio, come dalle tabelle D, E, sì per il conto 1858, che per i precedenti L. 150,252,118 40

Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio suddetto (tabella F) » 72,644,753 52

(Approvato.)

« Art. 5. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate, non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1858 e non comprese nei seguenti articoli 6, 7, 8, e rilevanti a 4,818,656 26
Cioè :

Relative al 1858 L.	4,471,417 82
Spesa degli anni precedenti	» <u>347,238 44</u>

(Approvato.)

« Art. 6. I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1858, rilevanti come alla tabella F a lire 87,052 24, saranno portati a scaricamento nel conto speciale del Tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dell'articolo 39 della legge del 23 marzo 1853.

(Approvato.)

« Art. 7. I crediti conservati ed accertati per ispece in corso d'esecuzione dell'esercizio 1858, trasportati all'esercizio 1859 conformemente al disposto dell'articolo 42, della succitata legge, sono stabiliti come alla tabella H, in lire 63,066,915 83.

(Approvato.)

« Art. 8. Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1858 per ispece straordinarie eseguibili in più anni, che sono state trasportate all'esercizio 1859, giusta il disposto dell'articolo 43 della precitata legge, sono stabilite in lire 9,490,785 45.

(Approvato.)

« Art. 9. I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1857, trasportati nel conto speciale del Tesoro dell'anno 1858 sono accertati in L. 135,283 29
Cioè :

Mandati pagati nell'anno 1858	L. 83,380 88
Mandati restanti a pagare il primo gennaio 1859	» <u>51,902 41</u>

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

« Art. 10. L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili e da pagarsi dal Debito pubblico, vigenti al 1° 1859 gennaio, è accertato nella somma di L. 31,996,726 91

» I pagamenti fatti durante l'esercizio 1858 sia per scadenza d'interessi, che per l'estinzione, commissione e aggio sulla lira sterlina, asciesero a » 29,957,879 84

(Approvato.)

« Art. 11. L'importo del debito galleggiante dello Stato per Buoni del Tesoro in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1858 risulta della somma di lire 7,647,920 70.

(Approvato.)

TITOLO IV. — Situazione Finanziaria.

« Art. 12. La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1858 rimane stabilita come segue :

	Attivo	Passivo
Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1858	L. 15,486,657 25	» »
Deficit di contabili trapassati sui sommarii demaniali di quarta categoria	» »	33 14
Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1858	13,689,815 47	» »
Somme per ispeze in corso d'esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1858 trasportate all'esercizio 1859 (art. 42 della legge 23 marzo 1853)	» »	63,066,915 83
Somme per ispeze straordinarie eseguibili in più anni trasportate all'esercizio 1859 (art. 43 della legge 23 marzo 1853,	» »	9,490,785 45
Mandati rimasti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1858, cioè:		
Mandati dell'esercizio 1858 L. 87,052 24		
Id. 1857 » 40,083 45		
Id. 1856 » 3,966 21		
Id. 1855 » 6,655 57		
Id. 1854 » 1,197 18		
Debiti di cassa al chiudimento dell'esercizio 1858	» »	13,160,637 95
	<u>29,176,505 86</u>	<u>85,857,293 88</u>
Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1858	L. 56,680,788 02	

(Approvato.)

**RESOCONTO AMMINISTRATIVO
delle antiche province del Regno
dell'anno 1859.**

TITOLO I. — Proventi.

« Art. 13. I proventi ordinari e straordinari delle antiche province del Regno dell'anno 1859 sono stabiliti quali risultano dal conto generale stampato dall'amministrazione delle Finanze in data 4 dicembre 1863 nella somma di lire L. 228,183,203 63

Cioè:

PROVENTI

	Ordinari	Straordinari
Proventi 1859 L. 144,328,674 84		70,097,597 01
Proventi degli anni precedenti	L. 6,116,922 92	7,640,008 86
	<u>L. 150,445,597 76</u>	<u>77,737,605 87</u>

(Approvato.)

« Art. 14. Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio predetto sono accertate in L. 214,458,843 »

Cioè:

PROVENTI

	Ordinari	Straordinari
Proventi 1859 L. 141,768,086 29		69,574,309 87
Proventi degli anni precedenti	L. 2,201,137 »	915,309 84
	<u>L. 143,969,223 29</u>	<u>70,489,619 71</u>

» Cosicchè i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio ripresi nel conto dell'esercizio 1860 comprese lire 87,754 trapassate sui sommarii demaniali di 4^a categoria) ammontano a L. 13,724,360 63

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 15. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie che sono state autorizzate da leggi, sia per il servizio dell'anno 1859, che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito in conformità delle tabelle A, B e C annesse alla presente e del sovracitato conto generale dell'amministrazione delle finanze a L. 353,325,254 39

(Approvato.)

« Art. 16. Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dall'esercizio 1859 risultanti dal detto conto sono stabilite nella somma di L. 274,907,064 76

Le simili per gli anni precedenti L. 71,928,505 09

Totale delle spese accertate L. 346,835,569 85 316,835,569 85

Cioè:

Per pagamenti ese-

guiti durante detto esercizio come dalle tabelle D, E, si per il conto 1859, che per i precedenti. . . L. 261,442,308 38

Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio suddetto (tabella F.) . . . » 85,393,261 47

(Approvato.)

» Art. 17. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate, non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1859 e non comprese nei seguenti articoli 6, 7 e 8, rilevanti a. 6,489,684 54

Cioè:

Relative al 1859. L. 5,225,287 46

Spese degli anni precedenti » 1,264,397 08

(Approvato)

» Art. 18. I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1859, rilevanti come dalla tabella F a L. 648,698 40, saranno portati a scaricamento nel conto speciale del Tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dell'articolo 39 della legge 23 marzo 1853.

(Approvato.)

» Art. 19. I crediti conservati ed accertati per ispece in corso d'esecuzione dell'esercizio 1859, trasportati all'esercizio 1860 conformemente al disposto dell'articolo 42 della succitata legge, sono stabiliti come alla tabella H in L. 77,452,609 63.

(Approvato.)

» Art. 20. Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1859 per ispece straordinarie eseguibili in più anni, che sono state trasportate all'esercizio 1860, giusta il disposto dell'articolo 43 della precitata legge, sono stabilite in L. 7,291,753 44.

(Approvato.)

» Art. 21. I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1858, trasportati nel conto speciale del Tesoro dell'anno 1859, sono accertati in L. 138,954 65

Cioè:

Mandati pagati all'anno 1859 L. 86,088 70

Mandati restanti a pagare il 1 gennaio 1860 . . . » 52,865 95

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

» Art. 22. L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili e da pagarsi dal Debito Pubblico, vigenti al 1 gennaio 1860, è accertato nella somma

di L. 53,237,908 21

I pagamenti fatti durante l'esercizio 1859, sia per scadenza d'interessi, che per l'estinzione, commissione e aggio sulla lira sterlina, asciesero a » 48,342,938 70 (Approvato.)

» Art. 23. L'importo del debito galleggiante dello Stato per Buoni del Tesoro in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1859 risulta della somma di L. 7,500,835 25.

(Approvato.)

TITOLO IV. — Situazione finanziaria.

» Art. 24. La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1859 rimane stabilita come segue:

Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1859. . . . L. 14,142,157 16

Deficit di contabili trapassati sui sommarii demaniali di quarta categoria . . . » 10,186 45

Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1859 (comprese L. 87,754 trapassate sui sommarii demaniali di 4ª categoria) . . . » 13,724,360 63

Somme per opere in corso di esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1859 trasportate all'esercizio 1860 (articolo 42 della legge 23 marzo 1853). » 77,452,809 63

Somme per opere straordinarie eseguibili in più anni, trasportate all'esercizio 1860 (articolo 43 della legge 23 marzo 1853). . . » 7,291,753 44

Mandati rimasti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1859, cioè: Mandati dell'esercizio 1859 L. 648,698 40; Id. 1858 » 11,088 25; Id. 1857 » 36,860 87; Id. 1856 » 3,655 75; Id. 1855 » 1,261 08.

Debiti di cassa al chiudimento dell'esercizio 1859. . . » 58,909,539 44

27,876,704 21 144,355,666 86

Disavanzo alla scadenza dell' esercizio 1859 L. 116,478,962 62
(Approvato.)

**RESOCONTO AMMINISTRATIVO DELLA TOSCANA
dell' anno 1859.**

TITOLO I. — Proventi.

« Art. 25. I proventi ordinari e straordinari dell'anno 1859 sono stabiliti nella somma risultante dal *rendimento di conti* stampato dalla Depositeria generale di Firenze, in data 27 luglio 1861, di toscane lire 40,785,569 16 4, pari a it. lire 34,259,878 65.

Cioè:

	lire toscane	lire italiane
Prov. ordinari	33,665,595 12 9	33,319,100 33
Prov. straord.	1,119,974 3 7	940,778 32
Totale	<u>L. 40,785,569 16 4</u>	<u>34,259,878 65</u>

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 26. Le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'anno 1859 risultanti dal sovracitato rendimento di conti sono stabilite nella somma di toscane lire 57,652,209 14 7, pari a italiane lire 48,427,856 17.

Cioè:

	lire toscane	lire italiane
Spese ordinarie (comprese L. 394,036 39 per i lavori di bonificazione delle maremme)	L. 52,774,991 » 1	44,330,992 44
Spese straord. »	4,877,218 14 6	4,096,863 73
Totale	<u>L. 57,652,209 14 7</u>	<u>48,427,856 17</u>

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

« Art. 27. L'ammontare delle rendite e dei premi pel servizio del Debito Pubblico nell'anno 1859, è accertato nella somma di lire toscane 4,374,383 6 8, italiane lire 3,674,482. »

(Approvato.)

TITOLO IV. — Patrimonio generale della Finanza toscana.

« Art. 28. Lo stato della Finanza toscana al 31 dicembre 1859 rimane stabilito come segue:

ATTIVO.

Giustairisultamenti del rendimento di conti succitato in

	lire toscane	lire italiane
L. 173,012,019, 19 11		145,330,096 80

Si deducono le spese per i lavori di boni-

ficamento delle maremme che la Corte dei Conti di Firenze non ammise fra i capitali L. 394,036 3 9 330,990 40
Rimane lo stato attivo di . . . L. 172,617,983 16 2 144,999,106 40

PASSIVO

Lo stato passivo della detta finanza è stabilito in . . . L. 161,443,171 18 3 135,612,264 41

Patrimonio netto attivo risultante alla fine dell'anno 1859 L. 11,174,811 17 11 9,386,841 99

(Approvato.)

RESOCONTO AMMINISTRATIVO DEI GIÀ STATI PARMENSI

dell'anno 1859.

TITOLO I — Proventi.

« Art. 29. I proventi dell'anno 1859 sono stabiliti quali risultano dal *conto della Cassa dell'Erario*, dei già Stati parmensi in data 3 marzo 1862 nella somma di L. 17,896,668 19.

Cioè:

Proventi dell' anno 1859	L. 14,510,411 15
Proventi degli anni precedenti	» 3,386,257 04
Totale	<u>L. 17,896,668 19</u>

(Approvato.)

« Art. 30. Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio predetto, sono accertate in L. 11,625,397 37

Cioè:

Proventi dell' anno 1859	L. 10,054,174 03
Proventi degli anni precedenti	» 1,571,223 34
Totale	<u>L. 11,625,397 37</u>

» Cosicchè i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio ripresi nel conto dell'esercizio 1860, ammontano a L. 6,271,270 82

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 31. L'ammontare delle spese che sono state stanziare nel bilancio e variare con atti posteriori sia per il servizio dell'anno 1859 che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito in conformità del sovracitato conto della Cassa dell'Erario in L. 13,152,553 44.

(Approvato.)

« Art. 32. Le spese accertate dell'esercizio 1859 risultante dal detto conto sono stabilite nella somma di L. 11,881,931 90

Le simili degli anni precedenti » 76,323 53

Totale delle spese accertate L. 11,958,255 43 11,958,255 43

Cioè: per pagamenti eseguiti durante detto esercizio, sì per il conto 1859, che per i precedenti. L. 11,175,294 38

Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio suddetto. » 782,961 05

(Approvato.)

« Art. 33. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate e non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1859, rilevanti a L. 1,194,298 01

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

« Art. 34. L'ammontare delle rendite e dei fondi per estinzione di capitali pagati nell'esercizio 1859, è accertato nella somma di L. 1,300,000 »

(Approvato.)

TITOLO IV. — Situazione finanziaria.

« Art. 35. La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1859 rimane stabilita come segue:

ATTIVO.

Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1859. L. 450,102 99

Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1869 » 6,271,270 82

Totale Attivo L. 6,721,373 81

(Approvato.)

PASSIVO.

Somme per ispeze rimaste da pagare alla chiusura dell'eserc. L. 782,961 05

Totale passivo che si porta in deduzione dell'attivo L. 782,961 05

(Approvato.)

Avanzo alla scadenza dell'esercizio 1859 L. 5,938 412 76

(Approvato.)

RESOCONTO AMMINISTRATIVO delle province Modenesi dell'anno 1859.

TITOLO I — Proventi.

« Art. 36. I proventi ordinari e straordinari dell'anno 1859, stati anche riscossi, sono stabiliti quali risultano dal *Conto amministrativo* stampato delle province modenesi in data 3 maggio 1862, compilato dalla soprintendenza delle finanze in Modena nella somma di L. 13,109,178 48.

Cioè:

Proventi ordinari L. 11,055,071 91

Proventi straordinari » 2,054,176 57

Totale L. 13,109,178 48

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 37. Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate e pagate per l'esercizio 1859 risultanti dal detto *Conto*, sono stabilite in L. 18,566,084 08.

Cioè:

Spese ordinarie L. 10,319,957 77

Spese straordinarie » 8,246,126 31

Totale L. 18,566,084 08

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

« Art. 38. L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili da pagarsi dal debito pubblico, vigenti al 1° gennaio 1860, è accertato nella somma di L. 564,228 68.

« I pagamenti fatti durante l'esercizio 1859 per interessi ed assegni L. 556,593 26. »

(Approvato.)

TITOLO IV. — Situazione finanziaria.

« Art. 39. La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1859 rimane stabilita come segue:

ATTIVO.

Fondi di cassa alla chiusura dell'esercizio 1859 L. 571,364 47

Debiti dei contabili e d'altre persone verso l'amministrazione » 8,117,847 08

Scorte di generi, utensili ecc. » 4,148,658 93

Totale dell'Attivo L. 9,837,870 48

(Approvato.)

PASSIVO.

Debiti diversi d'amministrazione L. 2,196,495 69

Fondi ricevuti durante l'esercizio dai Governi delle antiche province, di Parma e di Bologna » 1,277,664 98

Suppeditazione di fondi fatta dall'esercizio 1860 a quello 1859 . . . » 3,343,452 80

Totale del *passivo* L. 6 817,613 47 6 817,613 47

(Approvato.)

Avanzo alla scadenza dell'esercizio 1859 L. 3 620,257 01

(Approvato.)

RESOCONTO AMMINISTRATIVO

delle antiche province del Regno dell'anno 1860.

TITOLO I. — Proventi

Art. 40. I proventi ordinari e straordinari dell'anno 1860 sono stabiliti quali risultano dal conto generale stampato dall'Amministrazione delle finanze in data del 15 febbraio 1866 nella somma L. 391,190,510 47

Cioè:

PROVENTI

	Ordinari	Straordinari	
Proventi dell'anno 1860	L. 160,431,836 40	216,993,210 75	
Proventi degli anni precedenti.	» 6,578,544 14	8 186,910 09	
Totale L. 167,010,380 63	221,180,129 84		

(Approvato.)

Art. 41. Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio predetto sono accertate in L. 372,746,096 23

Cioè:

PROVENTI

	Ordinari	Straordinari	
Proventi dell'anno 1860.	L. 158,161,748 37	211,772,272 05	
Proventi degli anni precedenti.	» 2,150,921 88	661,153 93	
Totale L. 160,312,670 25	212,433,425 98		

Cosicchè i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio ripresi nel conto dell'esercizio 1861 (comprese lire 2,708 44 trapassate sui sommari demaniali di quarta categoria ammontano a L. 18,444,414 24

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 42. Sono approvate nella somma di lire

1,688,450 56 le spese d'ordine ed obbligatorie che giusta la tavola segnata L, furono pagate in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio, e già concessi con leggi speciali.

« Art. 43. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie che sono state autorizzate da leggi, comprese anche quelle di cui all'art. precedente, sia per il servizio dell'anno 1860, che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito in conformità delle tabelle A, B e C annesse al presente e del sovracitato conto generale dell'Amministrazione delle Finanze a L. 556,004,567 90

(Approvato.)

Art. 44. Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dall'esercizio 1860 risultanti dal detto conto sono stabilite nella somma

di L. 448,388,492 75

Le simili per gli anni precedenti. » 33,812,851 69

Totale delle spese accertate. L. 482,201,344 44 482,201,344 44

Cioè:

Per pagamenti eseguiti durante detto esercizio come dalle tavole D, E, sì per il conto 1860, che per i precedenti . . . L. 433,514,034 47

Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio su detto (tavola F). L. 48,687,309 97

(Approvato.)

« Art. 45. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate, non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1860 e non comprese nei seguenti articoli 7, 8 e 9, rilevanti a L. 73,803,223 46

Cioè:

Relativa al 1860. L. 20,374,592 61
Spese degli anni precedenti. » 53,428,630 85

(Approvato.)

« Art. 46. I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1860, rilevanti come dalla tavola F a lire 633,467 26, saranno portati a scaricamento nel conto speciale del Tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dall'articolo 39 della legge del 23 marzo 1853.

(Approvato.)

« Art. 47. I crediti conservati ed accertati per ispece in corso d'esecuzione dell'esercizio 1869, trasportati

sull'esercizio 1860, conformemente al disposto dell'articolo 42 della succitata legge, sono stabiliti (tavola II, in L. 42,382, 338 74.

(Approvato.)

« Art. 48. Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1860 per ispeze straordinarie eseguibili in più anni, che sono state trasportate all'esercizio 1861, giusta il disposto dell'articolo 43 della precitata legge, sono stabilite in L. 5,671,503 97.

(Approvato.)

« Art. 49. I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1859, trasportati nel conto speciale del Tesoro dell'anno 1860, sono accertati in L. 701,564 35

Cioè:

Mandati pagati nell'anno 1860.	L. 403,969 87
Mandati restanti a pagare il 1 gennaio 1861	» 297,594 48

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

« Art. 50. L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili e da pagarsi dal debito pubblico, vigenti al 1 gennaio 1861, è accertato nella somma di L. 63,080,626 59

I pagamenti fatti durante l'esercizio 1860, sia per scadenza di interessi che per l'estinzione commissione e aggio sulla lira sterlina ascensero a » 62,809,614 19

(Approvato.)

« Art. 51. L'importo del debito galleggiante dello Stato per Buoni del Tesoro in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1860 risulta della somma di » 148,638 13

(Approvato.)

TITOLO IV. — Situazione finanziaria.

« Art. 52. La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1860 rimane stabilita come segue:

	Attivo	Passivo
Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1860. . . . L.	12,170,465, 52	»
Deficit di contabili trapassati sui sommarii demaniali di quarta categoria. . . . »	7,066 59	»
Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1860, (comprese L. 2,703 14 trapassate sui sommarii demaniali di 4ª categoria) . . . »	18,444,414 24	»

Somme per opere in corso di esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1860, trasportate all'esercizio 1861, (articolo 42 della legge 23 marzo 1853) . . . »	42,382,338 74
--	---------------

Somme per opere straordinarie eseguibili in più anni trasportate all'esercizio 1861 (articolo 43 della legge 23 marzo 1853). »	» 5,671,503 97
--	----------------

Mandati rimasti a pagare al chiudimento dell'eserc. 1860 L. 633,467 26 »	} 931,061 74
Id. » 1859 » 261,347 89 »	
Id. » 1858 » 8,127 27 »	
Id. » 1857 » 27,052 02 »	
Id. » 1856 » 1,067 30 »	

Debiti di cassa al chiudimento dell'esercizio 1860. . . »	10,423,590 05
---	---------------

30,621,946 35 59,408,494 50

Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1860 L. 28,786,548 15
(Approvato.)

RESOCONTO AMMINISTRATIVO DELLA TOSCANA dell'anno 1860.

TITOLO I. — Entrate.

« Art. 53. Le entrate ordinarie e straordinarie dell'anno 1860 sono stabilite, quali risultano dal *Rendimento dei conti* della Depositeria generale di Firenze in data 30 marzo 1863, nella somma di L. 45,542,650 59

Cioè:	
Entrate ordinarie. . . . L.	42,717,029 02
Entrate straordinarie . . »	2,285,621 57
	<u>L. 45,542,650 59</u>

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 54. Le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'anno 1860, risultanti dal detto *Rendimento di conti*, sono stabilite nella somma di L. 77,765,235 40

Cioè:	
Spese ordinarie L.	47,669,441 26
Spese straordinarie . . . »	30,095,794 14
	<u>L. 77,765,235 40</u>

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

« Art. 55. L'ammontare delle rendite e dei prem pel servizio del debito pubblico nell'anno 1860 è accertato nella somma di L. 4,789,592 06

(Approvato.)

TITOLO IV. — Patrimonio generale della finanza toscana e situazione finanziaria.

« Art. 56. Lo stato della finanza toscana al 31 dicembre 1860 rimane stabilito, giusta i risultamenti del *Rendimento dei conti*, come segue:

Patrimonio attivo	L. 168,307,182 17
Idem passivo	» 191,142,924 99
<hr/>	
Disavanzo nel patrimonio alla fine del 1860	L. 22,835,742 82
Avanzo nel patrimonio esistente al 31 dicembre 1859, erogato nella gestione dell'anno 1860	» 9,386,841 99
<hr/>	
Disavanzo di gestione alla fine dell'anno 1860.	L. 32,222,584 81

(Approvato.)

RESOCONTO AMMINISTRATIVO dal settembre a tutto dicembre 1860 delle province dell'Umbria.

TITOLO I. — Proventi.

« Art. 57. I proventi dell'Umbria per il tempo decorso dalla cessazione del Governo pontificio a tutto dicembre 1860, sono stabiliti, giusta le resultanze del *Conto amministrativo* stampato della provincia dell'Umbria in data 26 dicembre 1863, nella somma stata riscossa di L. 1,830,988 62

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 58. Le spese accertate e pagate nel suindicato periodo di tempo risultanti dal detto *Conto*, sono stabilite in L. 1,333,184 40

(Approvato.)

TITOLO III. — Situazione finanziaria.

« Art. 59. La situazione finanziaria alla fine di dicembre 1860 rimane stabilita come segue:

ATTIVO.

Fondi di cassa alla fine del 1860, ossia debito dei Tesorieri	L. 348,714 18
Debito di contabili di provento	» 237,621 75
Fondi somministrati alla Tesoreria generale di Torino	» 2,550 41
Credito verso alcuni municipi per sovvenzioni a mutuo	» 60,967 20
<hr/>	
Totale dell'attivo L.	649,853 54

(Approvato.)

PASSIVO.

Credito dei contabili per eccedenza di pagamenti	L. 60 65
Suppeeditazione di fondi fatta dall'esercizio 1861 a quello 1860	» 6,384 »
Fondi ricevuti dalla Tesoreria di Firenze	» 33,377 19
<hr/>	
Totale del passivo L.	39,821 84
Avanzo al 31 dicembre 1860	L. <u>610,031 70</u>

(Approvato.)

Presidente. Qui propriamente la legge avrebbe il suo termine. Vi sono però le Tabelle che servono di Allegati; non credo necessario leggerle, epperò domando al signor Ministro delle Finanze se crede dispensarmene....

Ministro delle Finanze. Pare anche a me che si possa farne a meno perchè tutti questi allegati già si trovano compendati in ciò che si è letto.

Presidente. Allora si passerà alla discussione di altri due progetti di legge di minore importanza, e prego i signori Senatori di non allontanarsi onde poterli poi votare tutti.

Il primo è quello per convalidazione di spesa straordinaria sui bilanci 1868, 1869 e 1870 dei Lavori Pubblici per riparazione ai danni delle piene straordinarie dell'autunno 1868.

Leggo il progetto.

(Vedi *infra* e *atti del Senato* n. 44.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale si passerà alla discussione dei singoli articoli.

Rileggo l'articolo 1.º « È convertito in legge il Regio Decreto 5 novembre 1868, col quale, a cagione d'urgenza e a titolo di credito suppletivo, venne accresciuto di un milione di lire il fondo stanziato ai capitoli 10 e 13 del Bilancio dei Lavori Pubblici 1868 per fare istantaneamente fronte al subitaneo riparo de' guasti prodotti dalle alluvioni dello stesso anno nelle opere idrauliche di prima e seconda categoria. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

(Approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 7,020,000 per eseguire le riparazioni e l'assetto delle opere stesse in conseguenza de' guasti indicati.

« Questa spesa verrà iscritta per lire 4,954,000 in apposito capitolo della parte straordinaria del Bilancio 1869, dei Lavori Pubblici, di N. 70 *ter.* e con la denominazione: *Riparazioni e sistemazioni delle opere idrauliche danneggiate dalle piene straordinarie dell'autunno 1868.*

« Le rimanenti lire 2,066,000 formeranno apposito capitolo, sotto identico titolo e col numero 72 *bis*, nel bilancio 1870 dello stesso Ministero. »

(Approvato.)

« Art. 3. È data facoltà al Governo di pagare sopra il citato capitolo 70 *ter* le spese che per lavori straordinari suespressi ha approvato di urgenza prima della presente legge, impegnando i capitoli 9 e 12 del bilancio ordinario dei Lavori Pubblici 1869. »

(Approvato.)

« Art. 4. Sono convalidati i pagamenti disposti ed eseguiti in conseguenza del decreto 9 settembre 1869, per le opere e sui fondi espressi all' articolo 2. »

(Approvato.)

« Art. 5. I lavori contemplati in questa medesima legge sono dichiarati opere di pubblica utilità. »

(Approvato.)

« Art. 6. Nel Bilancio attivo dello Stato per l'anno 1870 figurerà la quota di concorso nella spesa che province ed enti morali, od altri interessati debbono rimborsare per le opere idrauliche di seconda categoria, giusta l'articolo 95 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.

» Questo rimborso si determina in via preventiva sino da ora nella somma di lire 1,264,630, per rispetto alle province nelle quali è stabilita la classazione delle opere idrauliche.

» Circa la Venezia e la provincia di Mantova, per le quali la classazione stessa non è sancita, quel rimborso sarà iscritto pel 1870 a modo di somma provvisoria in Lire 1,563,941. »

(Approvato.)

Si passerà poi alla votazione per squittinio.

La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge; l'uno per l'approvazione della Convenzioni stabilite colla Società ferroviarie ed altri provvedimenti riguardanti le strade ferrate; l'altro per l'approvazione della Convenzione colla Società della ferrovia dell' Alta Italia.

Pregherei il Senato a voler mandare questi due progetti, già approvati dalla Camera, ad una sola Commissione per la connessione che hanno fra loro.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, relativo alla transazione colla Società del Telegrafo sottomarino del Mediterraneo.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

La parola è al signor Ministro della guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato nell'altro ramo del Parlamento per la leva sui nati nell'anno 1849.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge approvato pur esso dalla Camera dei Deputati per rettificazione degli articoli 87 e 95 della legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 già modificato con legge 24 agosto 1862.

Presidente. Do atto al signor Ministro della pre-

sentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Metteremo ora in discussione un altro progetto di legge per l'approvazione di maggiori spese sul bilancio dei Lavori Pubblici del 1869 e di spese straordinarie sul bilancio 1870 per opere stradali.

Prego i signori Senatori a non assentarsi perchè dopo la discussione di questo progetto di legge si farà la votazione a squittinio segreto sui tre progetti di legge già discussi.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e atti del Senato n. 53.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione dei singoli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« È convalidato il Regio Decreto 27 ottobre 1869, col quale furono provvisoriamente autorizzate alcune nuove spese sul bilancio straordinario dei lavori pubblici per il 1869 nella complessiva somma di lire centoquarantottomila (L. 148,000), ripartita nel modo indicato dal seguente quadro:

CAPITOLI		SPESA
N.	Denominazione	
1	Strada nazionale del Sempione, N. 6 — Restauro del Ponte sul Toce alla Masone (Novara) L.	53,000
2	Strada nazionale di Alemagna, N. 47 — Ricostruzione del ponte stabile sul Piave a Capo di Ponte (Belluno) »	45,000
3	Strada nazionale del Tonale, N. 2 — Ricostruzione di un tronco di strada presso lo Sbocco della Val-Sabbia nel fiume Ozio e costruzione in muratura del Ponte Dazza (Brescia) »	50,000

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.
(Approvato.)

« Art. 2. È approvata sul bilancio straordinario dei Lavori Pubblici per il 1870 la spesa di lire centodiecimila (110,000) pel compimento delle opere notate ai capitoli 2 e 3 del quadro precedente, e da imputarsi sui nuovi capitoli qui appresso indicati di quel bilancio.

» Capitolo — Strada nazionale di Alemagna N. 47. Ricostruzione del ponte stabile sul Piave a Capo di Ponte nelle Alpi (Belluno) L. 40,000 »

» Capitolo..... — Strada nazionale del Tonale N. 2. Ricostruzione di un tronco di strada in Val Camonica, nella località

allo sbocco del fiume Oglio della Val-Sabbia, e ricostruzione in muratura del ponte Dazza (Brescia) 70,000 »
(Approvato)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. — Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sui *diritti doganali da pagarsi dagli abitanti delle zone di territorio italiano poste fra il confine e la linea doganale.*

Un altro progetto relativo a *modificazioni allo Statuto della Banca Nazionale Toscana.*

Un terzo per *approvazione di un credito straordinario di 16 milioni di lire sul bilancio 1870 dei Ministeri della Guerra e della Marina.* Tutti questi progetti di legge sono già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge i quali saranno stampati e mandati alla Commissione permanente di Finanza.

Prego i signori Senatori i quali si sono già riuniti per nominare gli Uffici Centrali di raccogliersi nuovamente per nominare i Relatori delle leggi in corso ed aver così al più presto possibile le relazioni.

Per domani si metteranno all'ordine del giorno le interpellanze sulla politica, e la discussione del progetto di legge relativo alla convenzione colla Banca Nazionale italiana, non chè qualche altro progetto, se ne avremo il tempo.

(Il signor Senatore Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato della votazione.

Progetto di legge per l'approvazione dei conti amministrativi.

Votanti 78
Favorevoli 74
Contrari 4

Progetto di legge per la convalidazione delle spese per riparazione ai danni delle piene straordinarie dell'autunno 1868

Votanti 78
Favorevoli 75
Contrari 3

Progetto di legge per l'approvazione di maggiori spese sul bilancio dei Lavori Pubblici 1869 e di spese straordinarie sul bilancio 1870 per opere stradali.

Votanti 78
Favorevoli 74
Contrari 4

Do la parola al signor Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati per autorizzare il Governo del Re a dare esecuzione ad un trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna.

Ho pure l'onore di presentare al Senato altri progetti di legge pure approvati dall'altro ramo del Parlamento per dare esecuzione a dei trattati di navigazione e commercio fra l'Italia e il Perù e fra l'Italia e le repubbliche di Guatemala, Honduras e Nicaragua.

Ho infine l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento concernente la parificazione per l'ammissione alla carriera Consolare, dell'attestato di licenza ottenuto alla Regia Scuola di Commercio in Venezia al diploma di laurea nella facoltà di diritto.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge i quali saranno stampati e mandati agli Uffici.

La seduta è sciolta ore 4 1/2.